



TIROCINIO PER PSICOLOGI VECCHIO ORDINAMENTO (ISCRITTI CON DM 509/99)

Tirocinio Laurea Triennale

Può fare domanda lo studente iscritto per la terza volta (il tirocinio deve essere inserito nel piano di studi dell'anno di corso in cui si presenta la domanda) che abbia conseguito almeno 60 CFU di cui 42 nelle discipline di base (fondamenti di psicologia, psicologia dello sviluppo, psicologia sociale, psicologia dei gruppi, fondamenti di psicometria).

Sono previsti 10 CFU (250 ore) che non si riferiscono al tirocinio professionalizzante, ma si costituiscono come crediti indispensabili per potersi laureare (al pari di un esame).

Tirocinio Laurea Specialistica

Per tutti coloro che terminano il corso di laurea con il vecchio ordinamento (509/99) sono previste le seguenti norme transitorie:

- Tirocinio professionalizzante Laurea Specialistica (58/S) Vecchio Ordinamento (in via di disattivazione)

Gli studenti che terminano il corso di laurea specialistica secondo il D.M. 509/99 e che hanno svolto o stanno svolgendo il tirocinio secondo le vecchie disposizioni in cui si prevedeva che per accedere alla sezione A dell'Albo professionale si svolgessero 1000 ore di tirocinio in parte durante il corso di studi e in parte fuori, saranno ammessi all'Esame di Stato solo se si saranno laureati entro Marzo 2011.

In caso contrario, per l'accesso all'Esame di Stato, sarà necessario svolgere il tirocinio seguendo le disposizioni previste per il Nuovo Ordinamento (art. 4).

Le suddette norme transitorie consentono di accedere all'Esame di Stato entro la seconda sessione (novembre) del 2012.

Tutti coloro che si laureassero dopo marzo 2011 o che non sostenessero l'Esame di Stato entro la seconda sessione del 2012 dovranno svolgere un anno continuativo di tirocinio secondo quanto disposto all'art. 4 del presente regolamento.

- Tirocinio professionalizzante Laurea Magistrale (LM51) Nuovo Ordinamento con tirocinio triennale attivato entro settembre 2009.

Gli studenti che terminano il corso di laurea magistrale secondo il D.M. 270/04 che hanno attivato il tirocinio post-triennale entro settembre 2009, come previsto dalle precedenti disposizioni, potranno completare il periodo di tirocinio necessario per l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale, svolgendo solo 500 ore post-laurea solo se si saranno laureati entro marzo 2012 e a condizione che accedano all'Esame di Stato entro la seconda sessione (novembre) del 2013.

Tutti coloro che si laureassero dopo marzo 2012 o che non sostenessero l'Esame di Stato entro la seconda sessione del 2013 dovranno svolgere un anno continuativo di tirocinio secondo quanto disposto all'art. 4 del presente regolamento.

Le suddette norme transitorie hanno valore solo per l'accesso all'Esame di Stato presso l'Ateneo genovese.